

TI_GERICHTE 35.2003.24 vom 20. Februar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-02-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2003.24

FR: TI_GERICHTE 35.2003.24 du 20 février 2003

IT: TI_GERICHTE 35.2003.24 del 20 febbraio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 37

cpv. 2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si sia reso colpevole di una violazione grave delle regole della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr). Già l'inosservanza di una regola elementare - ad esempio, non rispetto di un semaforo, violazione del diritto di priorità (DTF 114 V 315), mancato allacciamento della cintura di sicurezza (DTF 104 V 38; RAMI 1986 U 9, p. 343ss.) - o di diverse disposizioni importanti della LCStr costituisce, secondo la giurisprudenza, una negligenza grave (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148; Ghélew, Ritter, *Resumé et commentaire de jurisprudence cantonale vaudoise*, in CGRSS n° 8-1992, p. 76). La nozione di negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF è infatti più ampia rispetto a quella sancita dall'art. 90 cifra 2 LCStr, la quale implica un comportamento senza scrupoli e particolarmente contrario alle norme, ovvero una colpa qualificata (cfr. RAMI 1996 p. 281; DTF 119 V 241 consid. 3d; DTF 118 V 305 consid. 2b; A. Rumo-Jungo, *Bundesgesetz über die Unfallversicherung*, Zurigo 1995, ad art. 37 LAINF, p. 171). Non sempre è facile, di primo acchito, differenziare la negligenza grave da quella leggera. Quest'ultima può concretizzarsi in un semplice comportamento inadeguato, in un'imprudenza scusabile o nell'apprezzamento sbagliato di un pericolo. Tali comportamenti non possono essere penalizzati: l'infortunato, leggermente colpevole, ha il diritto alle prestazioni complete (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148). 2.6. Per quanto concerne l'art. 37 cpv. 3 LAINF, la nostra Alta Corte ha stabilito che una riduzione delle prestazioni si giustificava, ai sensi di tale disposto, nel caso in cui un automobilista ha attraversato una linea di sicurezza e in seguito ha colliso con due altri veicoli provenienti in senso inverso provocando la morte di due persone. Il conducente, violando gravemente le norme della circolazione stradale, ha in effetti commesso un delitto giusta l'art. 90 cifra 2 LCStr (cfr. DTF 119 V 241ss.). Questo Tribunale, in una sentenza del 14 giugno 1993 nella causa K. - confermata dal TFA con decisione del 13 gennaio 1994, pubblicata parzialmente in RDAT II-1994 p. 192-193 - ha concluso che l'art. 37 cpv. 3 LAINF trovava applicazione in un caso in cui un'assicurata, alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrietà (1.77‰), aveva perso il controllo dell'automobile ed era uscita di strada riportando delle ferite. Il comportamento dell'automobilista realizzava infatti gli estremi dell'art. 91 cpv. 1 LCStr e si configurava penalmente quale delitto ai sensi dell'art. 9 CP. Il nesso causale fra la guida in simili condizioni e la sopravvenienza dell'infortunio era indubbio, visto che dalla documentazione non emergevano altri fattori (estranei alla guida stessa) atti a spiegare l'accaduto e che il grado di alcolemia riscontrato nell'assicurata era idoneo, secondo l'esperienza, a causare la perdita di padronanza di un veicolo. 2.7. Nel caso di specie,

quanto successo alle 8.50 del mattino del 16 novembre 2002 è descritto nel rapporto allestito il 5 dicembre 2002 dagli agenti della Polizia cantonale intervenuti sul luogo del sinistro. Da questo documento risulta quanto segue: " (...). In base alle dichiarazioni dei protagonisti e sulla scorta delle nostre constatazioni, il sinistro può così essere riassunto: Il _____ circolava nella galleria _____ in direzione Nord ad una velocità dichiarata di circa 80/90 Km/h. Da tergo sopraggiungeva in corsia di sorpasso il _____ ad una velocità di circa 90/100 Km/h che, dopo avere urtato il cordolo sinistro perdeva il controllo del proprio mezzo meccanico, in sbandata urtava la parete della galleria sulla destra ed in seguito ritornava sulla sinistra entrando in collisione con l'autocarro. Quest'ultimo circolava regolarmente sulla corsia normale di marcia. _____ terminava la propria corsa in posizione trasversale davanti all'autoarticolato. Osservazioni: L'auto del _____ presentava le due coperture posteriori prive di sufficienti rilievi antiscivolanti " (doc. __, p. 4). L'assicurato ha dichiarato quanto segue alla polizia: " (...). Sono titolare della patente di guida italiana numero _____, rilasciata il 28.03.1998 a _____, valida per la categoria B (esame superato il 28.03.1998). Ero alla guida dell'autovettura marca _____, targata (I) _____, (prima entrata in circolazione 10.1994), assicurata presso la SAI agenzia di _____. Il veicolo è di mia proprietà. Proveniente dal mio domicilio ero diretto verso _____. Circolavo sull'autostrada ad una velocità di ca. 90/100 Km/h, ero allacciato con le cinture di sicurezza ed avevo le luci accese. Giunto all'interno della galleria _____ mentre mi trovavo in fase di sorpasso di un autocarro, non so per quale motivo la vettura si spostava sulla sinistra urtando leggermente il cordolo del marciapiede della galleria, a seguito di ciò l'auto si spostava sulla destra. In sbandata la mia auto andava a posizionarsi in modo trasversale davanti all'autocarro che circolava regolarmente sulla sua corsia di marcia. L'urto è stato inevitabile. A mezzo di autolettiga sono stato trasportato all'Ospedale _____ di _____, dove mi hanno riscontrato delle contusioni alle cervicali, alla spalla sinistra ed al torace. Dopo le cure venivo rilasciato. L'auto ha riportato ingenti danni (danno totale). Sul posto sono stato sottoposto alla prova dell'alito con esito negativo nella misura dello 0.00 g/kg. L'agente che mi interroga mi fa rimarcare che le due coperture posteriori sono prive di sufficienti rilievi antiscivolanti " (doc. __, verbale di interrogatorio del 19.11.2002). Rispondendo, in data 20 gennaio 2003, ad alcuni quesiti postigli dall'assicuratore LAINF convenuto, _____ ha precisato che la propria autovettura ha iniziato a sbandare a causa della presenza, del tutto imprevedibile, di una chiazza d'acqua sulla carreggiata (cfr. doc. __). L'assicurato ha ribadito tale circostanza in sede di opposizione (cfr. doc. __), nonché in sede di ricorso (cfr. I). Come visto al consid. 2.5., agisce con grave negligenza colui che non rispetta quelle elementari regole di prudenza che ogni persona ragionevole avrebbe osservato nelle stesse circostanze per evitare il realizzarsi di un danno prevedibile secondo l'andamento normale delle cose (DTF 109 V 151ss.; RAMI 1989 U 79, p. 368ss.). Contrariamente a quanto fatto valere da _____, questa Corte ritiene che egli avrebbe dovuto attendersi l'esistenza di una situazione di potenziale pericolo, viste le particolari condizioni meteorologiche (piogge torrenziali, responsabili, all'epoca, di diversi allagamenti nel Cantone Ticino) e considerata, soprattutto, la presenza del segnale «Strada sdruciolevole» (cfr. doc. __, p. 1). L'adeguare la velocità in simili circostanze é, pertanto, una regola che ogni automobilista normalmente ragionevole deve osservare. Il ricorrente non ha ossequiato tale elementare regola di prudenza, effettuando una manovra di sorpasso ad una velocità dichiarata di circa 90/100 km/h. Occorre inoltre considerare che l'insorgente era alla guida di un'autovettura con dei copertoni posteriori privi di sufficienti rilievi antiscivolanti, circostanza notoriamente

suscettibile di (perlomeno) contribuire alla perdita di padronanza di un veicolo. Di conseguenza, non può che essergli addebitata una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF. Del resto, il TFA, in una sentenza del 27 dicembre 1976, citata in DTF 114 V 315, ha ammesso la negligenza grave nel caso di un automobilista che aveva perso la padronanza del veicolo a causa del fondo stradale ghiacciato mentre procedeva ad una velocità di 50 km/h: " (...). Dans ces circonstances, R. ne saurait contester avoir commis une faute grave. Alors que les dangers du verglas font chaque année l'objet d'innombrables mises en garde, que sa voiture était équipée de pneus ordinaires et qu'il est un chauffeur expérimenté, il a roulé, selon son dire, à 60-70 km/h sur une route verglacée, puis n'a réduit sa vitesse qu'à 50 km/h pour prendre un virage dont il reconnaît qu'il le tenait pour spécialement mauvais. En ce faisant, il a omis une règle de prudence élémentaire, qui consiste à rouler sur le verglas à une allure extrêmement lente, qui, suivant les circonstances, doit être celle d'un homme au pas (cf. p. ex. RO 101 IV 221)" (STFA del 27.12.1976 nella causa R., citata in DTF 114 V 315) In queste condizioni, la decisione della _____ di procedere ad una riduzione delle prestazioni in contanti non è censurabile, precisato comunque che l'art. 37 cpv. 2 LAINF, nella versione in vigore dal 1° gennaio 1999, limita la riduzione delle indennità giornaliere ai primi due anni successivi all'infortunio. Per quanto attiene all'entità della riduzione, va ribadito che essa non può superare la metà dell'importo delle prestazioni, se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, doveva provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2 LAINF). Nel decidere sulla riduzione delle prestazioni per negligenza grave, occorre tener conto di tutte le particolarità del caso concreto: non soltanto, dunque, della gravità della colpa commessa dall'assicurato, ma anche della sua situazione economica e personale (cfr. RAMI 1989 U 79, p. 368, consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147). In tale apprezzamento, il giudice delle assicurazioni sociali non è legato alla valutazione effettuata in precedenza dal giudice penale o civile (DTF 105 V 217; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147). Va, comunque, sottolineato che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali è limitato al controllo della compatibilità dell'apprezzamento effettuato dall'amministrazione con i principi generali del diritto. Il giudice non può, senza motivi importanti, sostituire il suo punto di vista a quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 16 ottobre 2001 nella causa M., U 301/00; STFA del 22 maggio 200, nella causa L., U 181/98; RAMI 2000 p. 178ss.; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 126 V 75 consid. 6; RDAT I-1997 p. 242; DTF 114 V 315 consid. 5a; RAMI 1989 U 63, p. 52ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147). Nei casi di violazione delle regole della circolazione stradale i riscontri giurisprudenziali parlano di un tasso di riduzione oscillante tra un minimo del 10% ed un massimo del 30% (cfr. DTF 126 V 354 consid. 5d; RAMI 2000 p. 178ss.; RDAT I-1997 p. 243; RDAT II-1996 p. 256-257; DTF 121 V 40 consid. 3b; DTF 114 V 315; Ghélew, Ritter, op. cit., p. 76; Rumo-Jungo, op. cit., ad art. 37 LAINF, p. 174ss.). In concreto, il tasso applicato dall'amministrazione (10%) - che peraltro costituisce la riduzione minima - non presta il fianco a critica alcuna. 2.8. Con il proprio gravame, _____ stigmatizza il (preteso) contraddittorio comportamento avuto dalla _____, la quale, in un primo tempo, avrebbe comunicato al datore di lavoro "... la sua disponibilità a pagare le prestazioni al 100% dal 19.11.02 fino a data da stabilire, ..." e, in un secondo tempo, ha invece deciso di applicare una riduzione del 10% sulle prestazioni in contanti (cfr. I). In primo luogo, il TCA osserva che all'assicuratore infortuni non può essere mosso il rimprovero di avere procrastinato la definizione della pratica. In effetti, non appena ricevuto l'annuncio d'infortunio da parte della ditta

_____ (doc. _), la _____ ha richiamato dal Comando della Polizia cantonale il rapporto di constatazione dell'incidente (cfr. doc. _), documento pervenuto soltanto in data 24 gennaio 2003 (cfr. timbro apposto in calce al doc. _). Tre giorni dopo, l'autorità convenuta ha proceduto all'emanazione della decisione di riduzione delle prestazioni (27 gennaio 2003, cfr. doc. _). In secondo luogo, con lo scritto del 12 dicembre 2002 (cfr. doc. _), la _____ non ha garantito affatto il pagamento di indennità giornaliera intere. Essa ha semplicemente informato il proprio assicurato che avrebbe riconosciuto l'esistenza di una incapacità lavorativa completa a decorrere dal 19 novembre 2002, ciò che ha effettivamente avuto luogo nel prosieguo (la riduzione del 10% è infatti stata applicata su indennità giornaliera corrispondenti ad una inabilità lavorativa del 100%).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.